

## COMUNE DI ROBBIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante del Comune di ROBBIO

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso il Comune di ROBBIO, con sede legale nel Comune di ROBBIO, Piazza Libertà, 2 (C.F. 83001450184), con la presente Convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in ROBBIO, Piazza Libertà, 2, nella sua qualità di Sindaco del Comune di ROBBIO C.F. 83001450184, il quale, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso

E

Il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in GRAVELLONA LOMELLINA, \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ di GRAVELLONA LOMELLINA (CF \_\_\_\_\_), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

VISTO E RICHIAMATO:

• l'art. 62 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico i commi sotto riportati:

- c. 1 il quale prevede che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."

- c. 2 il quale prevede che "Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."

- c. 5 il quale prevede che "Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al c. 1 del presente articolo;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del c. 11;

d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del c. 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al c. 6, lettera g).

- c. 6 il quale prevede che “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.”

- c. 9 il quale prevede che “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”

- c. 10 il quale prevede che “Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.”

- c. 11 il quale prevede che “Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.”

- l’art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che “la Provincia può altresì, d’intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; 2

#### CONSIDERATO CHE:

- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante Ai sensi della normativa sopra richiamata, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa nell’ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali);

PRESO ATTO che la Stazione Unica Appaltante del Comune di ROBBIO, è iscritta nell’elenco delle Stazioni appaltanti nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), e dalla stessa qualificata a far data dal 20.06.2023 col codice AUSA 0000245587, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che si è provveduto ad individuare nel Segretario Comunale il Responsabile presso l’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO, A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### *Premessa*

La presente Convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita presso il Comune di ROBBIO, di seguito, per brevità, denominata «SUA», con il compito principale di curare le procedure di gara per l’affidamento dei seguenti contratti di servizi e forniture (come da richiesta pervenuta dal Comune di Gravellona Prot. n. 3556 del 30.04.2026):

- Completamento rimozione rifiuti c/o ex Biraghi pompe e fonderie

Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione integrando e/o modificando la presente Convenzione senza necessità di procedere con una nuova sottoscrizione della stessa.

#### *Art. 1 – Modalità di attuazione della Convenzione – Composizione della SUA e strumenti di concertazione*

Per la concreta attuazione della Convenzione è costituita presso il Comune di ROBBIO la Stazione Unica Appaltante che opererà con il personale dipendente del Comune di ROBBIO (Responsabile del Servizio Polizia Locale /Attività Produttive e Tutela Ambientale – Legnazzi Luciano in collaborazione con il personale del Comune di GRAVELLONA LOMELLINA. Detto Gruppo potrà essere integrato, ove occorra, con

specifiche professionalità dell'Ente aderente, per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in materie tecniche, ambientali, urbanistiche, sociali, contabili ed altre, prioritariamente afferenti alle funzioni dell'Ente stesso.

#### *Art. 2 – Gruppo di lavoro*

La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di ROBBIO, con sede presso lo stesso Comune di ROBBIO in P.zza Libertà, 2 – 27038 ROBBIO (PV); ha come Responsabile il Responsabile del Servizio Polizia Locale /Attività Produttive e Tutela Ambientale – Legnazzi Luciano.

La SUA riceve dal Comune aderente la delega a svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività del Servizio sono adottati dal Comune di ROBBIO secondo la propria disciplina interna, fatte salve le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

#### *Art. 3 – Oggetto*

L'Ente richiedente, aderisce, con la sottoscrizione della presente Convenzione, alla Stazione Unica Appaltante del Comune di ROBBIO (SUA) al fine di espletare le procedure di gara per l'affidamento dei seguenti contratti di servizi e forniture (come da richiesta pervenuta dal Comune di GRAVELLONA LOMELLINA Prot. n. 3556 del 30.04.2026):

- Completamento rimozione rifiuti c/o ex Biraghi pompe e fonderie

#### *Art. 4 – Durata*

La presente convenzione decorrerà a far data dalla sottoscrizione della stessa e per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure in oggetto.

#### *Art. 5 – Procedura*

La SUA:

a) riceve dall'Ente aderente, nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti (es. delibera o determina a contrarre, decreto ecc.), apposita richiesta di indizione della gara corredata dalla necessaria documentazione (es. capitolati, progetti, computi, criteri ecc.) che consenta alla SUA stessa di predisporre la documentazione concernente la disciplina di gara (bando/lettera di invito/allegati vari/modulistica ecc.) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata. La documentazione trasmessa dall'Ente aderente, deve essere approvata nelle forme stabilite dall'ordinamento di ciascuno;

b) nel caso in cui rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione, chiederà al RUP individuato dall'Ente aderente di regolarizzare e/o integrare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione;

c) non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il RUP dell'Ente aderente;

d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o merito tecnico - effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La SUA opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda

con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

e) acquisisce il CIG (codice identificativo gara) che sarà "preso in carico" dall'Ente committente successivamente all'aggiudicazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANAC;

f) redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia;

g) richiede i preventivi di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;

h) mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico/progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, della documentazione fornita dall'Ente aderente;

i) fornisce chiarimenti in merito alla procedura di appalto in risposta ai quesiti eventualmente presentati dagli operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alla procedura di gara, nonché e attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previo confronto con l'Ente aderente per riscontrare le richieste di carattere tecnico e/o comunque afferenti alla documentazione predisposta dall'Ente aderente stesso;

j) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la SUA provvede a richiedere al RUP i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice che saranno poi nominati con provvedimento della SUA. La nomina della Commissione avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 51 e 93 del Codice, nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia, provvedendo alla determinazione dei compensi ed alla loro liquidazione;

k) indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di Stazione Appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

l) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al RUP;

m) cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;

n) valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l'esclusione dei concorrenti in questa fase;

o) provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;

p) provvede alla proposta di aggiudicazione e, all'esito delle necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, all'aggiudicazione della gara;

q) effettua le comunicazioni obbligatorie ex artt. 90 del Codice (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc.) e trasmette tutti gli atti adottati al RUP dell'Ente aderente per gli adempimenti di competenza;

r) procede, con il supporto della Commissione giudicatrice e/o del RUP dell'Ente committente, alla valutazione dell'anomalia delle offerte e del rispetto dei minimi salariali e retributivi concernenti i costi della manodopera dichiarati dai concorrenti;

s) attraverso il RUP per la fase di affidamento trasmette le comunicazioni e notizie all'ANAC secondo la disciplina vigente come adottata dalla stessa Autorità;

t) provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;

#### *Art. 6 – Attività escluse dalla presente Convenzione*

Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, salvo quanto specificato nella presente convenzione:

a) la fase “a monte” delle procedure di gara (ad es. programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);

b) la fase “a valle” delle procedure di gara (ad es. stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi).

#### *Art. 7 – Attività di competenza dell'Ente aderente*

E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e conseguente individuazione del CUI e del CUP.

Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante, l'Ente aderente, per il tramite del RUP, deve trasmettere alla SUA la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione ed il criterio di aggiudicazione prescelto, inoltre:

- a) fornisce gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di 8 approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge, ed indica gli estremi del verbale di validazione del progetto conformemente a quanto richiesto dal Codice nonché dalle normative vigenti e regolanti il settore di riferimento;
- b) in caso di affidamento da aggiudicare mediante procedura negoziata, fornisce l'elenco degli operatori economici da invitare, dando atto del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del Codice, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero stabilisce la modalità di individuazione degli invitati nel rispetto di quant'altro stabilito dal Codice;
- c) indica i tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti; e) definisce ed indica, laddove necessario, i Requisiti speciali di partecipazione (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);
- d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indica i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o solo merito tecnico, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio - se necessario - e indica il criterio matematico di attribuzione del punteggio, la formula di calcolo dello stesso, indica il contenuto e le modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predispone un modello per la formulazione dell'offerta tecnica e, se necessario, dell'offerta economica. Fornisce altresì l'indicazione della formula e della funzione per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica;
- e) indica ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;
- f) ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, individua, in accordo con la SUA, i soggetti da nominare quali membri esperti della Commissione giudicatrice, dei quali fornisce i curricula e le dichiarazioni di legge, per valutare le offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'O.E.P.V., affinché la SUA possa procedere con la relativa nomina;

- g) indica il CUP acquisito per quanto di propria competenza ed indica il CUI che identifica la procedura nel piano triennale delle forniture e servizi ovvero nel piano triennale per i lavori pubblici. Indica altresì il CPV di riferimento per l'esatta individuazione della prestazione;
- h) prende atto di quanto individuato dalla Sua in relazione alle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali da indicare esplicitamente e compiutamente nel quadro economico complessivo dell'opera o del servizio da affidare (compresi, ad esempio, gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici ecc.);

Dopo l'individuazione del contraente da parte della SUA e la trasmissione della determina di aggiudicazione, l'Ente aderente provvede a "prendere in carico" il CIG acquisito dalla SUA.

#### *Art. 8 – Comunicazioni e rapporti giuridici*

Le comunicazioni tra la SUA e l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente trasmissione del relativo fascicolo, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente, fatta salve la fase esecutiva come da richiesta dell'Ente aderente (Comune di GRAVELLONA LOMELLINA).

#### *Art. 9 – Costi del servizio e contributo degli Enti aderenti.*

Al fine di consentire l'efficace organizzazione della SUA, si stabilisce che:

- l'Ente aderente rimborsa al Comune di ROBBIO i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso come l'importo dovuto per il pagamento del contributo ANAC calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA. L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto pertanto a versare alla SUA Comune di ROBBIO, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, il contributo per l'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 c. 4 del Codice e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara nonché di eventuali premi o pagamenti comunque previsti nella documentazione di gara;
- l'Ente aderente riconosce alla Sua un contributo forfettario di € 3.000,00;
- l'Ente aderente rimborsa al Comune di ROBBIO le spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara;
- l'Ente aderente sosterrà direttamente le spese per il supporto al Rup, i costi dei servizi di consulenza per la predisposizione degli atti di gara e le spese di pubblicità;
- l'Ente aderente rimborsa al Comune di ROBBIO le spese per la Commissione Giudicatrice definite in € 3.500,00;
- l'Ente aderente rimborsa al Comune di ROBBIO gli incentivi per le funzioni tecniche di competenza della SUA. Ai sensi e per gli effetti ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 45 del Codice in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione dell'Ente aderente, quest'ultimo prevede, nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal regolamento incentivi della Sua e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. In ogni caso, gli importi da corrispondere a titolo di incentivi ex art. 45 del Codice (sia per la SUA che per il gruppo di lavoro dell'Ente aderente) devono essere inseriti all'interno del quadro economico dell'opera o del servizio. Più specificatamente:

ATTIVITA' TECNICA	% TOTALE	% SUA	% ENTE ADERENTE
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO Fase progettazione Fase affidamento Fase esecuzione	30,00%	Fase affidamento Fase esecuzione 20,00%	Fase progettazione 10,00%
PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	5,00%		5,00%
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL RUP, QUALI RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO	10,00%	10,00%	
REDAZIONE DEL PROGETTO (livello unico)	4,00%		4,00%
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	4,00%		4,00%
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI GARA	15,00%		15,00%
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE DIRETTORE OPERATIVO	20,00%		20,00%
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3,00%		3,00%
COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO	3,00%		3,00%
REGOLARE ESECUZIONE	3,00%		3,00%
VERIFICA DI CONFORMITA'	3,00%		3,00%

*Art. 10 - Procedimenti e rapporti giuridici*

La SUA, in quanto soggetto delegato dall'Ente aderente alla procedura di appalto è Stazione Appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione. In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'Ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 35 e 36 del Codice. In qualsiasi momento del procedimento, compresa la fase tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con 11 eventuali atti di autotutela, provvede la SUA previa richiesta motivata dell'Ente committente. La SUA può procedere anche autonomamente con l'annullamento della procedura qualora ravvisi gravi motivi e sempre previa comunicazione degli stessi all'Ente aderente. Dopo la stipulazione del contratto, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente medesimo, essendo la SUA totalmente estranea. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni.

### *Art. 11 – Anticorruzione e Trasparenza*

Le attività oggetto della presente Convenzione sono sottoposte alle misure di prevenzione dei PTPCT dell'Ente aderente e del Comune di ROBBIO, ciascuno per la parte di propria competenza.

### *Art. 12 – Controversie e contenzioso*

L'Ente aderente è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati al singolo Ente, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso, ricade sul Comune di ROBBIO, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

La SUA, laddove lo ritenga opportuno, con valutazione da effettuarsi di volta in volta di concerto con i legali dell'Ente, si costituisce nelle cause di che trattasi informandone l'Ente interessato.

Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara a meno che la soccombenza non sia esclusivamente imputabile all'attività della SUA. L'Ente aderente, pertanto, si impegna a rimborsare al Comune di ROBBIO eventuali importi che la stessa sia condannata a pagare in esecuzione di sentenze sfavorevoli rese in merito alle procedure di gara.

La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente Convenzione sarà prioritariamente ricercata in sede bonaria all'interno di una conferenza dei rappresentanti legali delle amministrazioni aderenti. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pavia. Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza dell'Ente aderente in conformità al principio di cui all'art. 6 della presente Convenzione, secondo cui resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente la fase "a monte" della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della determinazione a contrarre), e la fase "a valle" della procedura di gara, relativa alla esecuzione e gestione del contratto. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, faranno capo direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a carico di quest'ultimo;

La S.U.A. si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere;

Resta inteso che la responsabilità del Comune di ROBBIO nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

### *Art. 13 – Tutela della privacy*

I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento. Tutti i dati personali sono utilizzati dall'Ente aderente per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA del Comune di ROBBIO, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile SUA del Comune di ROBBIO quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA medesima.

*Art. 14 - Rinvio dinamico*

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata dei procedimenti amministrativi, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in 13 genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non espressamente previsto, le parti concordano la possibilità di concludere specifiche intese volte a regolare gli aspetti di cui si rendesse necessaria una disciplina. Le disposizioni della presente Convenzione si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono su quanto stabilito dal presente accordo.

*Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali*

La presente convenzione si applica dalla data di sottoscrizione, sino al completamento delle procedure di gara.

**Per il Comune di ROBBIO**  
**Il Sindaco**

**Per il Comune di GRAVELLONA LOMELLINA**

---